

## APPRENDISTI: come considerare i soci lavoratori per il calcolo delle maestranze da assumere

di [angelo facchini](#)

Publicato il 28 ottobre 2006

Le leggi che regolano l'assunzione degli apprendisti stabiliscono dei limiti numerici cui le aziende si devono attenere. In particolare l'art. 47, comma 2, del DLGS n. 276 del 2003 prevede, in sintesi, che:

*il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.*

E' una conferma di quanto era già previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 25/1955, modificato dalla legge n. 424/1968.

Il Ministero del Lavoro, in una nota del 10 ottobre 2006, chiarisce che nelle maestranze specializzate e qualificate possano entrarvi anche i soci di una qualsiasi società, purché occupati nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale ed in possesso delle

relative qualità: i soci lavoratori.

Questa interpretazione, accresce per l'azienda le possibilità di occupare un numero maggiore di apprendisti, in virtù del rapporto 1:1 previsto dalla legge sopra richiamata. Bisogna però considerare una regola: affinché un socio lavoratore possa essere parificato

ai lavoratori dipendenti qualificati e specializzati, e quindi rientrare nel novero degli occupati per poter stabilire il parametro numerico degli apprendisti da poter assumere, è necessario che sia effettivamente e stabilmente inserito e occupato nello svolgimento dell'attività lavorativa aziendale e in possesso delle relative qualità e competenze professionali. A conferma di questa possibilità interviene anche il Dm 28 febbraio 2000 stabilendo che, le imprese con meno di 15 dipendenti, possono nominare, nel ruolo di tutor, anche gli stessi soci.

Restano, invece, esclusi dal computo, i lavoratori somministrati, in quanto dipendenti di una società terza, ed i lavoratori a progetto.

L'interpretazione sopra esposta non può allargarsi ai soci delle cooperative, in quanto dopo l'emanazione della legge n. 142/2001, la figura del socio lavoratore di cooperativa non è più definibile in modo unitario ed ibrido, cioè con le caratteristiche intrinseche del

socio ed allo stesso tempo del lavoratore. Solo nel caso in cui il socio opta per il tipo lavoro subordinato, sarà considerato tale e rientrare di diritto nel novero di commutabilità ai fini della determinazione del numero di apprendisti assumibili dalla cooperativa.

Ottobre 2006